



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

09/2013 R.G. Procura Federale Fibus

09/2013 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

il tesserato Sig. LUCIANO GIUGLIANO, [REDACTED] tessera nr. [REDACTED]
tesserato Fibus presso il C.S.B. GIANNA di Ottaviano (NA), via Zabatta
n. 13;

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1 e 7 del reg. Giustizia Fibus perché offendeva e denigrava pubblicamente la dignità, reputazione e l'onorabilità del Presidente della Fibus dott. Andrea Mancino in occasione dell'assemblea provinciale straordinaria NA-CE tenutasi in Ottaviano (NA) in data 22.07.2013 presso Villa Bifulco, in particolare al termine della stessa si avvicinava al tavolo della presidenza, ove era presente, in compagnia del Presidente Mancino, parimenti il Presidente Aniello Punziano, apostrofandolo con offese riguardanti al sua persona, attribuendogli condotte e comportamenti non degni di un vero uomo, per il sol fatto, secondo il tesserato Giugliano, di non aver ricevuto il verbale dell'assemblea elettiva del comitato provinciale di Napoli e Caserta e di non aver ricevuto alcuna risposta ad asserite richieste di informazioni/spiegazioni formulate dal deferito all'attenzione della Presidenza nazionale, così pubblicamente contribuendo a ledere la reputazione di un organo federale.

- Fatti commessi in Ottaviano (NA) in data 22.07.2013.

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del Presidente nazionale Dott. Andrea Mancino, il quale riferiva di essere stato aggredito verbalmente dal tesserato Giugliano in occasione dello scrutinio per l'elezione del presidente Provinciale di Napoli-Caserta.

In quella occasione il tesserato avrebbe apostrofato in maniera sprezzante il Presidente Mancino come una persona che non si comporta da uomo.

All'udienza del 25 ottobre 2013 non era presente il sig. Giugliano, pur ritualmente avvisato dell'udienza e delle proprie facoltà difensive. Si procedeva, pertanto, dichiarando la contumacia del deferito.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (mesi 3 diminuiti di un terzo per l'incensuratezza).

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia Fibis.

Il contenuto dell'esposto del Presidente Mancino è confermato dalle dichiarazioni del tesserato Aniello Punziano, Presidente del C.S.B. Billionaire, presente ai fatti.

Il deferito, rimasto contumace, non ha fornito alcuna valida versione alternativa dei fatti.

Il Collegio ritiene che la condotta, pur non particolarmente violenta, concretizzi un comportamento censurabile ai sensi degli artt. 1 e 7 Reg. Giustizia Fibis, perché lesivo dell'onore e della dignità del massimo organi rappresentativo della Federazione, senza peraltro che si possa rinvenire alcuna scriminante per la condotta del Giugliano.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena richiesta dal Procuratore Federale della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (mesi 3 diminuiti di un terzo per l'incensuratezza).

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incoltazione di cui agli artt. 1 e 7 Regolamento di Giustizia, **condanna l'incolpato GIUGLIANO LUCIANO, in atti meglio generalizzato, alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 27 ottobre 2013

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri